

Elisa Tira

Dottoranda in Diritto costituzionale italiano ed europeo
Università degli Studi di Verona

IL CSM INVITA IL LEGISLATORE A PORRE DEI LIMITI ALLE CANDIDATURE DEI MAGISTRATI ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 28 aprile 2010, ha approvato all'unanimità una risoluzione, formalmente trasmessa al Ministro della Giustizia, volta a sollecitare l'intervento del legislatore in materia di limiti alle candidature dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative (Risoluzione del 28 aprile 2010, «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali (comuni, province, regioni) - Esercizio di Uffici politico-amministrativi da parte di magistrati che svolgono o non svolgono funzioni giurisdizionali», in http://www.csm.it/circolari/100428_6.pdf).

Il Csm, dopo aver ricordato che la tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura «involge necessariamente anche l'immagine di terzietà ed imparzialità che deve assistere ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni», ha affermato come sia «necessario avviare una riflessione sull'attuale assetto ordinamentale in tema di partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali, e in particolare relativamente a quello concernente gli enti locali ovvero il coinvolgimento dei magistrati in ruoli di amministrazione attiva presso i medesimi enti». L'organo di autogoverno della magistratura, pur riconoscendo che l'art. 51, comma 1, della Costituzione «riconosce a tutti i cittadini l'accesso, senza alcuna limitazione, non solo alle cariche pubbliche elettive ma anche a tutti gli uffici pubblici», ha sottolineato infatti che «l'autonomia e l'indipendenza della magistratura [...] potrebbe essere potenzialmente appannata nella sua immagine dal contestuale esercizio di funzioni giudiziarie e funzioni di governo locale da parte dei magistrati» (Risoluzione del 28 aprile 2010, «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali (comuni, province, regioni) - Esercizio di Uffici politico-amministrativi da parte di magistrati che svolgono o non svolgono funzioni giurisdizionali», in http://www.csm.it/circolari/100428_6.pdf).

Per tale ragione, il Consiglio ha sostenuto l'opportunità e la necessità che vengano introdotti, a livello di fonte primaria, dei limiti ulteriori, rispetto a quelli già previsti, alla candidabilità dei magistrati alle cariche di sindaco, presidente della Provincia, presidente della Regione, consigliere ovvero assessore comunale, provinciale e regionale¹. In particolare, al fine di evitare l'esercizio contestuale di funzioni politico-amministrative e funzioni giurisdizionali (oggi possibile a patto che queste si svolgano in diversi ambiti territoriali), «sarebbe opportuno che il Legislatore valutasse la possibilità di introdurre un meccanismo - del tutto analogo a quello già vigente per la candidatura e l'eventuale successiva elezione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica - in forza del quale il magistrato all'atto dell'accettazione della candidatura nonché durante l'espletamento di tutto il mandato debba necessariamente trovarsi in aspettativa, con conseguente collocamento fuori ruolo». La proposta è quindi quella di rendere sempre obbligatorio il collocamento in aspettativa del magistrato, anche qualora questi sia eletto o nominato assessore in un ambito di circoscrizione o di giunta locale situato fuori dal territorio ove esercita le funzioni giurisdizionali. In tal modo risulterebbero garantiti, al contempo, «il legittimo esercizio dei diritti di partecipazione politica assicurati dall'art. 51 Cost.» e «la tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della

¹ In base alla normativa attuale, i magistrati non sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, presidente della Regione, consigliere comunale, provinciale o regionale nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, a meno che non cessino dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 60 d.lgs. 267/2000; art. 2 L. 154/1981; art. 2, lett. a), L. 165/2004). Tale causa di ineleggibilità non sussiste, quindi, quando la candidatura sia presentata per cariche amministrative presso enti locali situati fuori dal territorio in cui il magistrato esercita le funzioni. Va inoltre ricordato che le medesime cause di ineleggibilità previste per i consiglieri sono estese anche agli assessori comunali, provinciali e regionali c.d. "esterni", ossia nominati al di fuori dei componenti del consiglio (si vedano l'art. 47, comma 3, d.lgs. 267/2000, nonché le norme regionali di attuazione dell'art. 122 Cost.); anche in questo caso, dunque, sussiste, da un lato, l'obbligo di collocamento in aspettativa del magistrato che intenda accettare la carica di assessore nell'ambito territoriale in cui si trova l'ufficio nel quale esercita le funzioni giudiziarie, nonché, dall'altro lato, la possibilità di un contemporaneo esercizio di funzioni giudiziarie e di funzioni politiche, qualora queste siano svolte in diversi ambiti territoriali.

magistratura» (Risoluzione del 28 aprile 2010, «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali (comuni, province, regioni) - Esercizio di Uffici politico-amministrativi da parte di magistrati che svolgono o non svolgono funzioni giurisdizionali», in http://www.csm.it/circolari/100428_6.pdf).

Nella medesima prospettiva, il Csm ha invitato il legislatore ad intervenire per rendere «la disciplina in tema di eleggibilità e di rientro in ruolo dei magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali del tutto omogenea a quella oggi vigente per le elezioni al Parlamento», con la previsione, quindi, che «i magistrati non si candidino nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni per un congruo periodo antecedente la data di accettazione della candidatura; [...] che i magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possano esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni» (limitazioni previste per quanto riguarda le elezioni alla Camera e al Senato², e che, secondo il Consiglio superiore, dovrebbero essere introdotte, oltre che per i consiglieri, anche per gli assessori “esterni”, nel momento sia dell’assunzione sia della cessazione dell’incarico) (Risoluzione del 28 aprile 2010, «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali (comuni, province, regioni) - Esercizio di Uffici politico-amministrativi da parte di magistrati che svolgono o non svolgono funzioni giurisdizionali», in http://www.csm.it/circolari/100428_6.pdf).

Infine, il Consiglio superiore ha altresì suggerito al legislatore di ripensare la regolamentazione delle candidature al Parlamento degli appartenenti alla magistratura, essendo il contesto attuale completamente diverso da quello nel quale fu elaborata la normativa del 1957, soprattutto alla luce della nuova legge elettorale per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, che «ha completamente mutato il rapporto tra elettore ed eletto, affidando di fatto la scelta dei rappresentanti direttamente alle segreterie ed ai vertici dei partiti» (Risoluzione del 28 aprile 2010, «Partecipazione dei magistrati al governo degli enti locali (comuni, province, regioni) - Esercizio di Uffici politico-amministrativi da parte di magistrati che svolgono o non svolgono funzioni giurisdizionali», in http://www.csm.it/circolari/100428_6.pdf).

Le medesime considerazioni contenute nella risoluzione del Consiglio superiore erano già state oggetto di una delibera, approvata anch’essa all’unanimità, del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati, delibera che conteneva una richiesta al Parlamento volta ad ottenere un intervento legislativo «che adegui la legge elettorale per le amministrative a quella per il parlamento nazionale, introducendo un divieto per i magistrati di partecipare alle elezioni ovvero di assumere incarichi di governo nelle amministrazioni locali nei luoghi dove hanno precedentemente esercitato la funzione giudiziaria» (*Documenti del Comitato direttivo centrale dell’Anm*, delibera del 6 marzo 2010, in <http://www.associazionenazionalemagistrati.it/2010/05/04/il-cdc-sulla-partecipazione-dei-magistrati-alla-vita-politica.aspx>).

Nel documento dell’Anm si legge che «sarebbe un errore rinunciare alla presenza di magistrati nelle istituzioni rappresentative, in particolare nelle assemblee legislative», e che tuttavia è necessario anche «fissare regole rigorose finalizzate ad evitare commistioni improprie tra la funzione giudiziaria e l’impegno politico» (*Documenti del Comitato direttivo centrale dell’Anm*, delibera del 6 marzo 2010, in <http://www.associazionenazionalemagistrati.it/2010/05/04/il-cdc-sulla-partecipazione-dei-magistrati-alla-vita-politica.aspx>).

Ancora più rigida la posizione del presidente dell’Anm Luca Palamara, che, pur dichiarando che «il diritto di candidarsi deve essere riconosciuto a tutti», ha tuttavia manifestato la convinzione che «se un magistrato che è sceso in campo smette di fare politica, poi non possa più indossare la toga» (B. ROMANO, «Se un pm entra in politica non deve più indossare la toga», intervista a L. PALAMARA, in *Liberò*, 25 aprile 2010, p. 12). Dello stesso parere anche altri magistrati, tra cui Marcello Matera (segretario generale di Unicost), che ha affermato che «un magistrato che sceglie la politica non può tornare a fare il magistrato» (D. MARTIRANO, *L’Anm e le toghe candidate: mai in lista nelle sedi di lavoro*, in *Corriere della Sera*, 7 marzo 2010, p. 8), e Edmondo Bruti Liberati (Procuratore di Milano ed ex Presidente dell’Anm), il quale, riferendosi alle vicende dei magistrati che entrano in politica, ha sostenuto che si tratta di «un problema serio di credibilità di tutta la magistratura» e che «la cosa è ancora più grave quando la candidatura del magistrato porta con sé un’inchiesta o un settore di inchiesta» (D. MARTIRANO, *Bruti Liberati: inopportuno correre, serve l’incompatibilità*, intervista a E. BRUTI LIBERATI, in *Corriere della Sera*, 19 febbraio 2010, p. 21).

² Art. 8 d.p.r. 361/1957 (Testo unico delle leggi elettorali per la Camera dei deputati); art. 5 d.lgs. 533/1993 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), che rinvia alla normativa prevista per la Camera dei deputati.

La linea assunta dal Consiglio superiore della magistratura e dall'Associazione nazionale magistrati sembra essere condivisa anche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il quale, nell'ambito dell'incontro con i nuovi magistrati in tirocinio del 27 aprile 2010, ha ammonito a fare attenzione alla «oggettiva confusione di ruoli che può tra l'altro discendere dalla circostanza che il magistrato si proponga per incarichi politici nella sede in cui ha esercitato le sue funzioni» (*Intervento del Presidente Napolitano all'incontro con i nuovi Magistrati in tirocinio*, 27 aprile 2010, in <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1836>).

La risoluzione del Csm del 28 aprile ha fatto propri e ha riproposto i contenuti di un precedente documento, ossia della «proposta di risoluzione» adottata pochi giorni prima all'unanimità dalla Sesta Commissione del Consiglio (Commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia), presieduta da Ezia Maccora di Magistratura Democratica (D. MARTIRANO, *Il Csm: no a toghe candidate dove hanno lavorato*, in *Corriere della Sera*, 16 aprile 2010, p. 11).

Il documento della Sesta Commissione era stato adottato soprattutto a seguito della vicenda del collocamento in aspettativa per motivi elettorali del dott. Lorenzo Nicastro, sostituto Procuratore di Bari che era stato a capo, tra l'altro, dell'inchiesta su Raffaele Fitto (ex presidente della Regione Puglia, nonché Ministro per i Rapporti con le Regioni nell'attuale Governo Berlusconi), e che si è candidato come capolista in Puglia, con il partito Italia dei Valori, nelle ultime elezioni regionali (*Il Csm alle Camere: serve stretta su toghe in politica*, in *Il Sole24Ore*, 16 aprile 2010, p. 23).

In data 18 febbraio 2010, il Consiglio superiore della magistratura ha concesso l'aspettativa al pubblico ministero Nicastro: la decisione, che è stata definita dallo stesso Csm come «sofferta», ha diviso i componenti del Consiglio (tredici voti a favore, quattro contrari e quattro astensioni), ed è stata preceduta da una netta presa di posizione dell'allora vicepresidente Nicola Mancino, il quale si è dichiarato contrario al fatto che «un magistrato dopo aver fatto indagini si presenti alle regionali nello stesso territorio, mettendo in discussione la credibilità della magistratura oltre che la propria immagine» (G. FREGONARA, *Csm, sì «sofferto» a Nicastro. Mancino: credibilità a rischio*, in *Corriere della Sera*, 19 febbraio 2010, p. 21; *Csm, sì sofferto a Nicastro*, in *la Repubblica*, 19 febbraio 2010, p. 13).

L'allora vicepresidente del Csm ha peraltro ricordato che, sulla base della legislazione attuale, il Csm non ha la possibilità di limitare il diritto - costituzionalmente protetto - di un magistrato di candidarsi. Di conseguenza, pur ritenendola inopportuna, si è espresso a favore della concessione dell'aspettativa (G. FREGONARA, *Csm, sì «sofferto» a Nicastro. Mancino: credibilità a rischio*, in *Corriere della Sera*, 19 febbraio 2010, p. 21).

La vicenda del Procuratore di Bari Lorenzo Nicastro, così come quella dei due magistrati Caterina Chinnici (procuratore per i minorenni) e Massimo Russo (pubblico ministero), nominati assessori nella giunta regionale siciliana, e di altri magistrati che hanno intrapreso la carriera politica, avevano portato, come anticipato, all'approvazione, da parte della Sesta Commissione del Consiglio superiore, di un documento, illustrato dalla relatrice Ezia Maccora, volto ad invitare il legislatore a rivedere, in senso restrittivo, le regole che oggi permettono ai magistrati di candidarsi alle elezioni (per esempio, possibilità di «congelare» la carriera e prevedere un rientro in una diversa amministrazione o comunque dopo un congruo periodo di tempo). Tale documento, finalizzato sia a preservare l'immagine di imparzialità dei magistrati, sia ad evitare pretestuose strumentalizzazioni dell'attività giudiziaria svolta dai magistrati che decidono di candidarsi in politica, è quindi sfociato nella delibera del *plenum* del 28 aprile (D. MARTIRANO, *Il Csm: no a toghe candidate dove hanno lavorato*, in *Corriere della Sera*, 16 aprile 2010, p. 11; *Il Csm alle Camere: serve stretta su toghe in politica*, in *Il Sole24Ore*, 16 aprile 2010, p. 23; *Giro di vite del Csm "Stop ai magistrati-assessori"*, in *la Repubblica*, 16 aprile 2010, p. 7).

La candidatura di Lorenzo Nicastro al consiglio regionale pugliese era stata fin da subito fortemente criticata non solo dal Consiglio superiore, ma anche dall'Associazione nazionale magistrati, che, attraverso il suo presidente, aveva osservato come la candidatura dei magistrati alle elezioni nel territorio in cui hanno svolto le loro funzioni sia un fenomeno che può minare la credibilità della magistratura (M. FRANCO, *La magistratura inizia a prendere le distanze da alcune toghe alle urne*, in *Corriere della Sera*, 18 febbraio 2010, p. 11).

Dopo il presidente Palamara, anche la Giunta esecutiva centrale dell'Anm aveva insistito sulla necessità di una «seria riflessione, anche attraverso la programmata revisione del codice deontologico, sulle modalità di accesso del magistrato alla vita politica e amministrativa e sul rientro in servizio di coloro che abbiano svolto un mandato elettorale», sottolineando che «il tema della credibilità della magistratura non può essere disgiunto da quello dell'inopportunità della partecipazione alla vita politica dei magistrati nei luoghi

dove abbiano esercitato la giurisdizione, per evitare il rischio di indebite strumentalizzazioni dell'attività svolta» (*Documenti della Giunta esecutiva centrale dell'Anm*, comunicato del 17 febbraio 2010, in <http://www.associazionenazionalemagistrati.it/2010/06/01/magistrati-e-partecipazione-alla-politica.aspx>).

Le perplessità e le preoccupazioni dell'Anm e del Csm, dovute principalmente alla necessità di evitare il rischio di strumentalizzazioni dell'attività della magistratura e le conseguenze negative di simili vicende sull'opinione pubblica, sono condivise anche da molti esponenti politici, sia di centrodestra sia di centrosinistra, come dimostrano le numerose proposte di legge sul tema. Tra queste, la proposta che è stata presentata dal Partito Democratico alla Camera dei deputati il 17 marzo 2010, firmata dal deputato del Pd Guglielmo Vaccaro, dalla capogruppo Pd in Commissione Giustizia Donatella Ferranti, dal responsabile Giustizia del Pd Andrea Orlando e dal vicesegretario del Partito Democratico Enrico Letta, volta a vietare la candidatura dei magistrati nelle sedi di competenza in cui esercitano, o hanno esercitato nei tre anni precedenti la presentazione della candidatura, la propria funzione giudiziaria (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 3325, «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35139.htm>)³.

Vi sono, inoltre: il disegno di legge di iniziativa dei senatori del Pd Marco Perduca e Donatella Poretti, presentato in data 18 febbraio 2010, che prevede limiti molto rigidi alla eleggibilità dei magistrati (Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 2025, «Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni in materia di destinazione dei magistrati ordinari a incarichi diversi da quelli giudiziari nonché in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34985.htm>)⁴; la proposta di legge presentata il 12 marzo 2010 dall'onorevole del Pdl Gabriella Giammanco (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 3309, «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35119.htm>); la proposta presentata in data 4 maggio 2010 dalla senatrice del gruppo UDC-SVP-Autonomie Dorina Bianchi (Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 2155, «Disposizioni in materia di ineleggibilità per i magistrati ordinari e per i giudici amministrativi alle elezioni regionali e locali», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35350.htm>); la proposta presentata il 27 settembre 2010 dalla senatrice del Pd Silvia Della Monica (Senato della Repubblica, XVI legislatura, progetto di legge n. 2347, «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati alle elezioni amministrative», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35837.htm>).

Infine, risalgono all'anno precedente la proposta dell'onorevole del Pdl Santo Versace, presentata il 23 marzo 2009, volta ad introdurre modifiche alla normativa vigente in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari alle cariche elettive e, in particolar modo, a quelle di parlamentare europeo, di parlamentare nazionale, di presidente di giunta regionale o di consigliere regionale, di sindaco o presidente di provincia o consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2323, «Disposizioni in materia di

³ La proposta, che interverrebbe a modificare la legge 154 del 1981 (normativa in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati), prevede, tra le altre cose, che: «I magistrati appartenenti all'ordine giudiziario ed alle giurisdizioni speciali, inclusi quelli collocati fuori ruolo organico, e ad eccezione di quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, non possono candidarsi come presidente della regione né ricoprire la carica di assessore se nei trentasei mesi anteriori al termine ultimo per la presentazione delle liste o al giorno di assunzione dell'incarico di assessore hanno prestato servizio nella regione. Il medesimo divieto si applica ai magistrati candidati al consiglio regionale, limitatamente alla circoscrizione elettorale nella quale è ricompreso, in tutto o in parte, il territorio regionale ricadente nelle competenze della sede o ufficio presso il quale hanno prestato servizio nei trentasei mesi anteriori al termine ultimo per la presentazione delle liste»; «I magistrati candidati e non eletti non possono prestare servizio per un periodo di trentasei mesi dalla data di celebrazione delle elezioni in sedi o uffici con competenza territoriale su comuni della circoscrizione elettorale nel cui ambito hanno presentato la propria candidatura»; «I magistrati che sono stati eletti, una volta cessato il proprio mandato, non possono prestare servizio per un periodo di cinque anni in sedi o uffici con competenza territoriale su comuni della circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. Il medesimo divieto si applica, per l'intero territorio della regione, ai magistrati che hanno ricoperto la carica di presidente della regione o di assessore regionale». Le medesime previsioni sono poi estese alle cariche di sindaco, presidente della provincia, consigliere e assessore comunale, provinciale e circoscrizionale, con una modifica, quindi, del testo unico di cui al d.lgs. n. 267 del 2000 in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative.

⁴ Oltre alla questione della eleggibilità dei magistrati ordinari (per cui si prevede che «Non sono eleggibili alle cariche di componente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di membro del Parlamento europeo, di componente dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché di presidente della regione, di presidente della provincia e di sindaco coloro che rivestono la qualità di magistrati ordinari, anche se collocati fuori ruolo o in aspettativa, fino a sei mesi prima della scadenza naturale della legislatura o della consiliatura ovvero all'atto dell'accettazione della candidatura in caso di scioglimento anticipato o di elezioni suppletive»), il progetto di iniziativa dei senatori Perduca e Poretti contiene una serie di disposizioni più generali riguardanti gli incarichi extragiudiziari e il collocamento fuori ruolo dei magistrati.

ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33477.htm>)⁵; la proposta presentata il 19 marzo 2009 dall'onorevole della Lega Nord Carolina Lussana e da altri deputati, volta a determinare le cause che escludono l'eleggibilità alla carica parlamentare dei magistrati, i quali, per la funzione che svolgono, potrebbero esercitare un'indebita influenza o pressione sul corpo elettorale (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2309, «Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33462.htm>); la proposta presentata il 3 agosto 2009 dagli onorevoli Rita Bernardini (Pd), Marco Beltrandi (Pd), Maria Antonietta Farina Coscioni (Pd), Matteo Mecacci (Pd), Maurizio Turco (Pd), Elisabetta Zamparutti (Pd), Gerolamo Grassi (Pd), Giancarlo Lehner (Pdl), Antonio Martino (Pdl), Mario Pepe (Pdl), Enzo Raisi (Pdl), Souad Sbai (Pdl), Pietro Tidei (Pd), Michele Traversa (Pdl) (Camera dei deputati, XVI legislatura, proposta di legge n. 2673, «Modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni in materia di destinazione dei magistrati ordinari a incarichi diversi da quelli giudiziari nonché in materia di ineleggibilità dei magistrati ordinari», in <http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/34141.htm>).

Peraltro, lo stesso Capo dello Stato Giorgio Napolitano si è espresso sulla questione, quando, nell'ambito del discorso tenuto in occasione della cerimonia di commiato dei vecchi Consiglieri del Csm, il 31 luglio 2010, ha affermato la necessità di «regolare in modo per vari aspetti nuovo e di certo più restrittivo l'impiego del magistrato in funzioni diverse da quelle sue proprie e il suo transitare all'attività politica così come il rientrarne nella carriera giudiziaria» (Intervento del Presidente Napolitano in occasione della cerimonia di commiato dei componenti il CSM uscenti, 31 luglio 2010, in *Archivio interventi e interviste*, <http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=1916>).

⁵ La proposta prevede, tra l'altro, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o comunque presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale, non siano eleggibili alla carica di deputato, senatore, sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale o assessore, nell'ambito territoriale in cui ha sede l'ufficio giudiziario nel quale sono assegnati o esercitano le loro funzioni ovvero nel quale sono stati assegnati o hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei cinque anni antecedenti la data di accettazione della candidatura. È inoltre previsto il divieto di ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile e militare dei magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti o che sono stati eletti e hanno cessato il mandato elettivo.